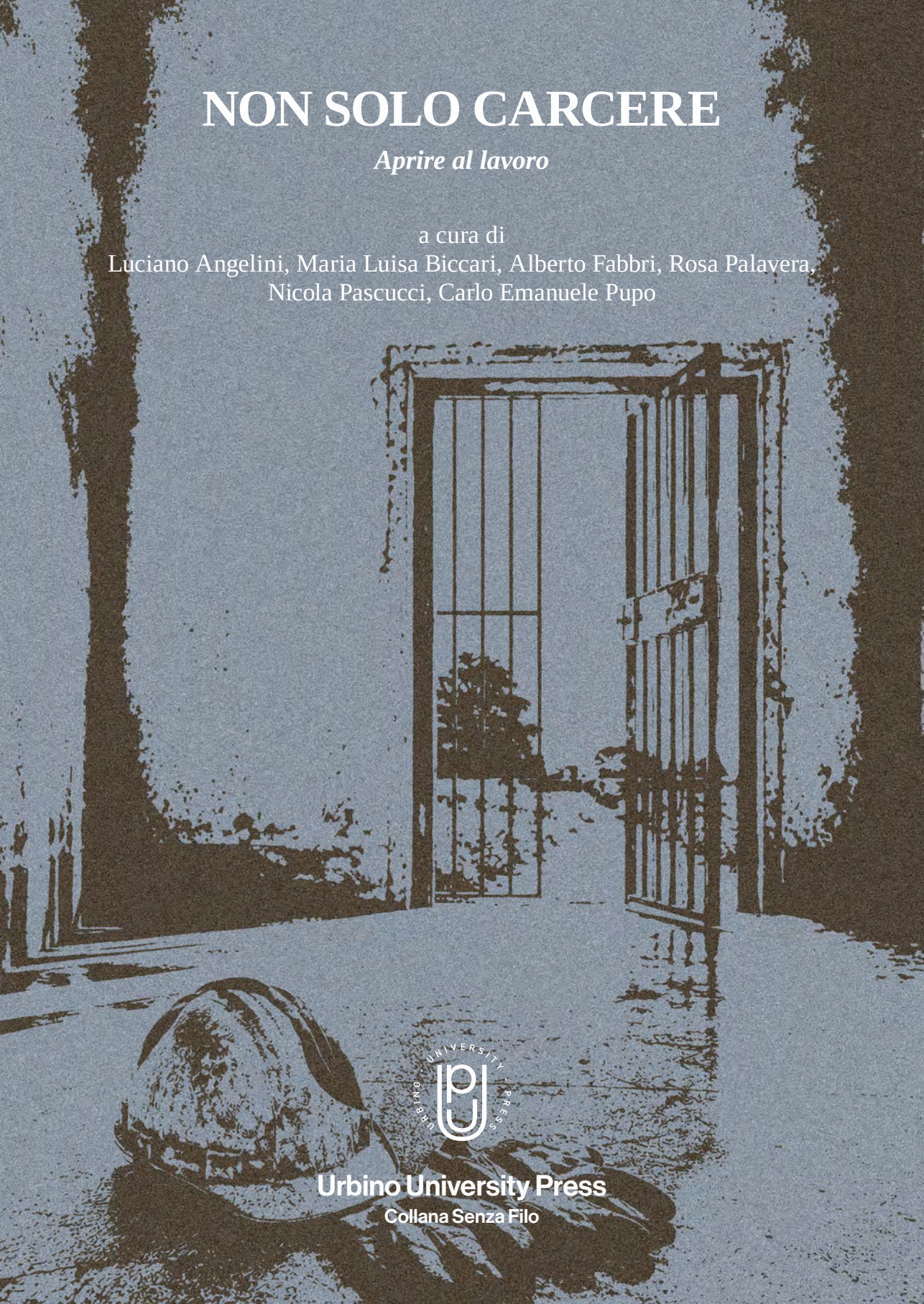
NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo



Urbino University Press
Collana Senza Filo


URBINO · UNIVERSITY · PRESS

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

Il volume raccoglie gli scritti presentati in occasione del Progetto di supporto al reinserimento lavorativo dei detenuti della Casa circondariale di Pesaro Villa Fastiggi, finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito delle iniziative di terza missione.

NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

NON SOLO CARCERE
Aprire al lavoro

a cura di Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

Comitato scientifico
Presidente: prof. Glauco Giostra (Sapienza Università di Roma).
Componenti: prof. Gianni Loy (Università degli Studi di Cagliari); prof. Stefano Fiore (Università degli Studi del Molise); prof. Marco Parisi (Università degli Studi del Molise); prof. Alberto De Pra (Università degli Studi di Padova)

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
L'immagine di copertina è stata realizzata con l'ausilio di IA, su prompt testuale © 2026 Marina Frunzio

[Print] ISBN 9791257650117
[PDF] ISBN 9791257650094
[ePub] ISBN 9791257650100

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© 2026, Urbino University Press
Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

I saggi qui raccolti hanno ricevuto una valutazione positiva da parte di esperti del settore, mediante un processo di *double blind peer review*.

Sommario

9
Non è un’introduzione
Alessandro Bondi

Capitolo I
Per un carcere *extrema ratio*: attualità e prospettive

31
Il nome della giustizia è Dignità
Luciano Eusebi

47
Un carcere *extrema ratio*?
Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti
Nicola Pascucci

57
Carcere “altro” e carcere “minimo”: il presupposto della pericolosità nella prospettiva del carcere *extrema ratio*
Silvia Cecchi

73
L’*extrema ratio* che non c’è: due scenari europei
Lorenzo Bernardini

95
Il carcere come illusoria panacea
Sergio Sottani

103
Appunti sul carcere come *extrema ratio*
Guido Colaiacovo

111
Molte ombre e una fioca luce sull’esecuzione penale a cinquant’anni dall’ordinamento penitenziario
Lina Caraceni

Capitolo II
Per un carcere risocializzante: la centralità del lavoro

137
Carcere e lavoro: il buio dietro e oltre le sbarre
Piera Campanella

155
L'Utopia necessaria di un carcere fondato anche sul lavoro
Riflessioni a margine di un mesto anniversario
Chiara Gabrielli

171
Lavorare e formarsi in carcere
Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale delle persone detenute
Luciano Angelini

201
Lavoro e carcere
Antonia Menghini

219
Dignità nel lavoro carcerario e opportunità per le imprese
Francesca Malzani

229
Il lavoro carcerario: breve quadro di sintesi di una figura tipologicamente diversa dal lavoro libero
Francesca Marinelli

239
Lavoro intramurario e *desistance*: quali condizioni?
Luisa Ravagnani

Capitolo III
Per un'effettiva valorizzazione del lavoro penitenziario: voci da dentro e da fuori le sbarre

253
Economia sociale, imprese sociali e lavoro in carcere
Il ruolo decisivo dell'impresa sociale nell'inserimento lavorativo dei detenuti.
Elisabetta Righini

269
Il lavoro carcerario: normativa, attuazione e criticità
Stefano Camassa

277
Mercato del lavoro e lavoratori detenuti: criticità e prospettive
Vincenzo Lamonaca

289
Carcere e impresa: culture organizzative a confronto
Roberto Bezzi

301
Carcere e lavoro. Prerequisiti e criticità
Gabriele Terranova

311
Un'urgenza: il lavoro
Padre Francesco Maria Acquabona

315
La speranza delle persone detenute. Le possibilità in carcere
Daniela Minelli

317
Sperare, agire, progettare
Chiaroscuro su finalità rieducativa della pena e lavoro *in executivis*
Rosa Palavera

371
Non è una conclusione… Le lunghe radici di un eterno problema
Marina Frunzio

IL LAVORO CARCERARIO: BREVE QUADRO DI SINTESI DI UNA FIGURA TIPOLOGICAMENTE DIVERSA DAL LAVORO LIBERO

Francesca Marinelli
Università degli Studi di Milano
Professoressa associata di Diritto del lavoro

1. PREMESSA: SULL'IMPORTANZA DI TENERE I RIFLETTORI ACCESI SUL LAVORO CARCERARIO E DI CONTINUARE AD INDAGARNE LA NATURA

Nell'iniziare questa riflessione sul c.d. lavoro carcerario[1] (e, cioè, su quel lavoro svolto, con finalità rieducativa[2], dai soggetti in stato di detenzione[3], consistente, di regola, nello svolgimento di compiti strumentali al funzionamento delle carceri[4] e, più di rado, alla produzione di beni e/o servizi rivolti al mercato esterno[5]), vorrei partire da una constatazione: rispetto a poco più

1 Espressioni analoghe sono: "lavoro penitenziario" e "lavoro dei detenuti".

2 V. l'art. 15 della l. n. 354/1975 di cui si dirà meglio *infra*.

3 E cioè i detenuti in senso stretto (cioè coloro che si trovano in fase di espiazione della pena in case di arresto o di reclusione) e gli internati (cioè coloro che si trovano in fase di esecuzione di una misura di sicurezza detentiva in una colonia agricola o in una casa di lavoro o di cura e custodia o in un ospedale psichiatrico giudiziario). A stretto rigore in questa definizione non dovrebbero rientrare invece i c.d. imputati (e cioè i soggetti in stato di custodia cautelare in attesa di giudizio). A questi ultimi, infatti, in quanto non colpevoli sino a condanna definitiva, il trattamento rieducativo non può essere imposto. Nondimeno, l'art. 15, c. 3 della l. n. 354/1975 prevede che gli imputati siano ammessi "a loro richiesta […] a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica".

4 Sul punto v. G. Caputo, *Il lavoro penitenziario tra disoccupazione e ineffettività: un'analisi quantitativa del fenomeno*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 2/2025, p. 9 laddove ricorda tre tipologie di lavoro: a) i servizi d'istituto, ovvero le attività funzionali al mantenimento dell'ordinario funzionamento delle strutture detentive (come le attività di pulizia, distribuzione dei pasti, di lavanderia e di manutenzione); b) le lavorazioni industriali orientate alla produzione di beni destinati al fabbisogno interno al sistema penitenziario (es. il materiale da casermaggio); c) il lavoro agricolo, svolto presso colonie agricole e tenute penitenziarie, finalizzato alla produzione di beni alimentari generalmente destinati al consumo interno.

5 Trattasi di una realtà molto meno presente, come ricorda, da ultimo, sempre G. Caputo, *Il lavoro penitenziario tra disoccupazione e ineffettività: un'analisi quantitativa del fenomeno*, cit., p. 11 e ss.

di un decennio fa, quando mi occupai di questo argomento per la prima volta[6], l'attenzione verso il tema appare aumentata esponenzialmente.

Ad occuparsi del lavoro carcerario con molta più solerzia rispetto al passato è stato, *in primis*, il legislatore (che è finalmente riuscito, nel 2018, dopo innumerevoli tentativi, a revisionare l'ordinamento penitenziario,[7] nonché, successivamente, a ritoccarlo – da ultimo con il c.d. decreto sicurezza–[8]); *in secundis*, alcuni soggetti istituzionali come il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e il Centro di ricerca "L'Altro Diritto". In particolare, si deve al CNEL sia la presentazione nel 2024 di un disegno di legge sul lavoro penitenziario (che mira, tra le altre cose, all'equiparazione del lavoro carcerario a quello libero sotto il profilo economico[9]), sia la creazione di un organismo *ad hoc* chiamato "Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale", istituito all'interno dello stesso CNEL per promuovere la cooperazione interistituzionale per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone ristrette. Al Centro di ricerca si deve, invece, la creazione di un contenzioso strategico volto a sollecitare i giudici a pronunciarsi sulla controversa questione concernente il diritto alla NASPI dei lavoratori detenuti[10].

6 Cfr. F. Marinelli, *Il lavoro dei detenuti*, originariamente pubblicato nella serie dei *Working Papers del Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo Massimo D'Antona – It*, n. 234/2014 ed oggi pubblicato nella Biblioteca "20 maggio" n. 2/2014 al seguente link https://csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/Articoli/2014-2_Marinelli.pdf.

7 Cfr. il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 rubricato proprio "Riforma dell'ordinamento penitenziario" (per una analisi del quale ci si permette di rinviare a G. Caputo, F. Marinelli, *Dagli Stati generali dell'esecuzione penale al varo della legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario: quale futuro per il lavoro carcerario?*, in *La legislazione penale*, 2018, p. 145 e ss.).

8 Oltre che con il c.d. decreto sicurezza e, cioè, con il d.l. 11 aprile 2025, n. 48 conv. senza mod. in l. 9 giugno 2025, n. 80 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" il legislatore è intervenuto sul punto anche con il d.l. 24 luglio 2024, n. 92, conv. con mod. in l. 8 agosto 2024, n. 112 rubricato "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia".

9 Il testo del disegno di legge, approvato dall'Assemblea del CNEL il 29 maggio 2024, è reperibile al seguente indirizzo: https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/ddl%20carceri.pdf?ver=2024-08-09-072432-790&timestamp=1723188313505.

10 Si rinvia sul punto a G. Caputo, *Lavoro carcerario e contenzioso strategico: l'esperienza de "L'Altro Diritto"*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2/2025.

A ben guardare, anche la dottrina giuslavoristica non si è sottratta a questo sforzo di attenzione, dedicando recentemente al tema, benché tradizionalmente considerato di nicchia, ben tre lavori monografici[11].

Eppure, nonostante questo maggiore interesse verso il lavoro carcerario – del tutto meritato, vista la sua fondamentale funzione sociale di reinserimento dei soggetti ristretti[12] –, non sembrano né risolte, né in via di risoluzione, le numerose criticità che lo circondano, prima tra tutte il fatto di essere una risorsa scarsa: basti pensare che il nostro paese, ad oggi, è in grado di offrire una qualche opportunità di lavoro (nella forma del lavoro subordinato, di regola, alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria[13], talvolta, alle dipendenze di terzi[14] e, di rado, nella forma del lavoro autonomo[15])[16], ad appena il 34% della popolazione carceraria[17].

Non solo, continua ad essere problematica una questione per così dire "di sistema" e, cioè, l'individuazione della disciplina lavoristica applicabile al rapporto di lavoro. Tale criticità deriva non solo dal fatto che la normativa che regola il lavoro carcerario è molto scarna[18], ma anche

11 Si fa qui riferimento a: A. Sitzia, *Il lavoro delle persone detenute nel sistema del diritto dell'Organizzazione internazionale del lavoro*, Padova, PUP, 2023; F. Malzani, *Le dimensioni della dignità nel lavoro carcerario*, Torino, Giappichelli, 2020; I. Piccinini, *Il reinserimento dei detenuti: esperienze applicative e novità legislative*, Torino, Giappichelli, 2020.

12 Si rinvia in proposito a L. Ravagnani, *Il lavoro in carcere: attualità della sua funzione rieducativa*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 2/2025.

13 Dai dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 31 dicembre 2024 i detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria sono infatti ben 18.063.

14 Secondo i dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 31 dicembre 2024 sono infatti solo 3.133 i lavoratori detenuti che svolgono lavoro subordinato alle dipendenze di terzi.

15 In base ai dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 31 dicembre 2024 sono appena 39 i lavoratori detenuti che svolgono attività in proprio.

16 Quanto alla recente introduzione all'interno dell'art. 20-*ter* della l. n. 354/1975 della possibilità per i detenuti ed internati di essere ammessi su loro richiesta a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, occorre segnalare che, sebbene la dottrina enumeri tale possibilità tra le forme di lavoro carcerario (S. Visonà, *Lavoro carcerario* (voce), in R. Del Punta, R. Romei, F. Scarpelli (a cura di), *Contratto di lavoro*, vol. VI, in *Enciclopedia del diritto. I tematici*, Giuffrè, Milano, 2023, p. 873), a rigore le peculiarità di tale figura indurrebbero a considerarla una ipotesi a sé (non a caso l'art. 15 della l. n. 354/1975 la enumera come un elemento del trattamento rieducativo a sè rispetto al lavoro).

17 V. sul punto i dati riportati da G. Caputo, *Il lavoro penitenziario tra disoccupazione e ineffettività: un'analisi quantitativa del fenomeno, in Lavoro Diritti Europa*, 2/2025, p. 5.

18 V. in particolare gli artt. 15 e 20-25 *bis* della l. 26 luglio 1975, n. 354 (il c.d. ordinamento penitenziario), nonché gli artt. 47-53 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (il c.d. regolamento penitenziario).

dalle numerose sollecitazioni della dottrina giuslavoristica. Essa, infatti, da tempo esclude che il lavoro carcerario sia caratterizzato da una specialità tipologica rispetto al lavoro libero[19] e di conseguenza, ritiene che dovrebbe essere trattato come "un normale rapporto di lavoro, salvi alcuni indispensabili adattamenti legati alla condizione soggettiva"[20]. Io stessa nel 2014, pur propendendo per l'inopportunità di un superamento *in toto* della tradizionale "frontiera" [21] tra lavoro carcerario e lavoro libero, sostenni la tesi della omogeneità tipologica tra le due figure[22].

Tuttavia, proprio le sollecitazioni derivanti dalla maggiore attenzione dedicata al tema a cui ho accennato in apertura, mi hanno indotto – complice un invito dei colleghi urbinati –, a tornare a ragionare sulla questione. Vorrei iniziare dicendo che se è vero che i recenti sforzi sono stati di regola orientati a superare le differenze tra il lavoro carcerario e quello libero[23], è vero anche che il recente intervento normativo sopra ricordato (il c.d. decreto sicurezza[24]) sembrerebbe muoversi in direzione opposta. Da qui l'idea di provare a ragionare sul tema diversamente da quanto fatto in passato.

In particolare, nel presente contributo ho riconsiderato le peculiarità che caratterizzano il lavoro carcerario cercando di dimostrare, in prima battuta, che esse sono sufficienti a caratterizzare tipologicamente il lavoro penitenziario (§ 2) e, conseguentemente, a legittimare il legislatore ad applicare a tale forma di lavoro una disciplina diversa da quella che applica al lavoro libero – come ha fatto recentemente il decreto sicurezza (§ 3) –.

19 F. Malzani, *Le dimensioni della dignità nel lavoro carcerario*, cit., p. 57. Nello stesso senso S. Visonà, *Lavoro carcerario* (voce), cit., p. 875 e ss.

20 M. Vitali, *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2001, p. XVIII.

21 L'espressione è di U. Romagnoli, *Il lavoro nella riforma carceraria*, in M. Cappelletto, A. Lombroso (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio editori, Venezia, 1976, p. 100.

22 F. Marinelli, *Il lavoro dei detenuti*, cit.

23 La riforma dell'ordinamento penitenziario ha ad esempio eliminato l'obbligatorietà del lavoro carcerario (come si specificherà meglio *infra*); così il disegno di legge del CNEL propone, come detto, un superamento della differenza retributiva oggi esistente tra il lavoro penitenziario e quello libero; allo stesso modo il contenzioso creato ad arte dal Centro di ricerca "L'Altro Diritto" in tema di NASPI è stato sollevato strategicamente al fine di sollecitare la formazione di una giurisprudenza favorevole ad equiparare il lavoro dei detenuti al lavoro libero.

24 Trattasi, come già detto, del d.l. n. 48/2025 conv. senza mod. in l. 80/ 2025, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario".

In secondo luogo, partendo proprio dal recente disegno di legge sul lavoro carcerario presentato dal CNEL, in particolare laddove intende superare la disparità di trattamento salariale tra i detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e i lavoratori nel mondo libero, ho cercato di mettere in luce le ragioni per cui ritengo che, indipendentemente dalla solidità del mio ragionamento (volto a sostenere l'esistenza di una differenza tipologica tra il lavoro carcerario e quello libero), l'abbattimento della tradizionale "frontiera" tra le due tipologie di lavoro possa rivelarsi controproducente, *in primis*, per gli stessi detenuti, quanto meno nell'attuale contesto storico-economico (§ 4).

2. SULLA SPECIALITÀ TIPOLOGICA DEL LAVORO CARCERARIO

Nonostante, a seguito della riforma del 2018, l'ordinamento penitenziario abbia finalmente chiarito due importanti principi (per la verità più innovativi nella forma che nella sostanza, in quanto già ribaditi più volte in passato, sia dalla stessa Corte costituzionale italiana[25], che da fonti e organi internazionali[26]) e, cioè, da un lato, che anche ai lavoratori ristretti debbono essere garantiti i diritti fondamentali[27] e, dall'altro, che il lavoro penitenziario non può essere imposto[28], cionondimeno il lavoro carcerario continua ad essere caratterizzato da almeno due peculiarità: la prima legata allo *status* del *soggetto* che lavora, la seconda alla natura della *obbligazione di facere*.

La prima caratteristica, quella soggettiva, consiste nel fatto che il lavoro penitenziario, anche quando svolto all'esterno degli istituti di pena, viene posto in essere da persone assoggettate a restrizioni personali dettate da superiori esigenze di sicurezza pubblica.

La peculiarità oggettiva consiste, invece, nel fatto che il nostro ordinamento, nonostante i numerosi *escamotage* utilizzati per stemperare almeno in parte questa caratteristica (tra cui, come già anticipato, in seguito alla riforma del 2018, l'abolizione dell'elemento della obbligatorietà del

25 V.: C. cost., 11 febbraio 1999, n. 26; C. cost. 22 maggio 2001, n. 158, C. cost., 27 ottobre 2006, n. 341.

26 Si rinvia sul punto a A. Sitzia, *Il lavoro delle persone detenute nel sistema del diritto dell'Organizzazione internazionale del lavoro*, cit., p. 71 e ss.

27 V. l'art. 1, c. 3 della l. n. 354/1975 come riformulato nel 2018.

28 V. l'art. 20 della l. n. 354/1975 come riformulato nel 2018 (cfr. sul punto A. Sitzia, *Il lavoro delle persone detenute nel sistema del diritto della Organizzazione internazionale del lavoro*, cit., p. 262).

lavoro carcerario[29]), continua *ex* art. 15 l. n. 354/1975 a considerare il lavoro come uno dei tasselli del trattamento rieducativo al pari dell'istruzione, della formazione professionale, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, del contatto con il mondo esterno e dei rapporti con la famiglia[30].

Se in passato ho sostenuto che tali elementi di specialità avessero una qualche rilevanza solo nella fase di organizzazione dell'attività lavorativa e, quindi, non fossero in grado di connotare quest'ultima tipologicamente e, dunque, di incidere sui diritti e doveri nascenti dallo svolgimento della prestazione di lavoro[31], una maggiore ponderazione del tema mi induce oggi a ragionare diversamente.

Se è vero, infatti, che la riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018, nell'eliminare, come detto, il principio della obbligatorietà del lavoro carcerario, ha finito per trasformare l'obbligazione in capo al detenuto lavoratore da obbligazione *ex lege* (scaturente dalla sentenza di condanna[32]) ad obbligazione *ex contractu* al pari di quella del lavoro libero, così riducendo la distanza tra le due tipologie di lavoro, è tuttavia vero anche che il legislatore non ha modificato la finalità rieducativa del lavoro carcerario. L'art. 15 della l. n. 354/1975 continua, infatti, a qualificare il lavoro come un tassello del trattamento rieducativo. Da ciò consegue che l'obbligazione di lavorare del detenuto, pur perfezionandosi solo a seguito del consenso di quest'ultimo, nasce per rispondere ad un interesse non privatistico, come accade nel mondo libero, quanto, piuttosto, di natura pubblicistica: il reinserimento sociale del detenuto.

A ben guardare ciò non è irrilevante dal punto di vista giuridico, anzi. Infatti se, d'accordo con l'orientamento tuttora consolidato[33], riteniamo che l'individuazione del tipo contrattuale dipenda dalla causa che lo contraddi-

29 L'obbligatorietà del lavoro carcerario era prevista in particolare dal vecchio testo dell'art. 20 della l. n. 354/1975 (v. sul punto A. Sitzia, *Il lavoro delle persone detenute nel sistema del diritto dell'Organizzazione internazionale del lavoro*, cit., p. 262).

30 V. l'art. 15 della l. n. 354/1975.

31 V. nota n. 22.

32 V. sul punto L. De Litala, *La prestazione di lavoro nel sistema penitenziario italiano*, in *Dir. lav,* 1946, I, p. 242 che efficacemente equiparava il lavoro dei detenuti all'obbligo di leva.

33 Tra i tanti cfr.: E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1950, II ed., p. 179 e ss.; A. Cataudella, *Spunti sulla tipologia dei rapporti di lavoro*, in *Dir. lav.*, 1983, I, p. 81; E. Gabrielli, *Il contratto e le sue classificazioni*, in Id. (a cura di), *I contratti in generale*, Utet, Torino,

stingue e, cioè, dall'"interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare"[34], appare piuttosto evidente come la funzionalizzazione alla finalità riabilitativa propria del lavoro carcerario finisca per alterare l'interesse – consistente nello scambio tra retribuzione/corrispettivo e lavoro –, che contraddistingue tradizionalmente la causa del contratto di lavoro nel mondo libero.

Alla luce di queste considerazioni si potrebbe dunque argomentare che il nostro ordinamento, pur dovendo garantire ai soggetti ristretti un lavoro non solo non afflittivo[35] e rispettoso della "dignità della persona"[36], ma anche improntato a quello libero[37], cionondimeno sia legittimato a disciplinarlo diversamente a causa della sua diversità tipologica dovuta all'esistenza di un interesse, quello trattamentale, non solo sconosciuto al lavoro libero, ma addirittura talmente preponderante nella economia del contratto da contaminarne la causa (e ciò indipendentemente dalla forma in cui il detenuto viene chiamato a svolgere il lavoro).

Parrebbe del resto confermare tale assunto, da un lato, il fatto che, proprio per la sua finalità trattamentale, il lavoro carcerario deve essere assicurato ai detenuti anche qualora, come spesso accade, sia poco o per nulla produttivo; dall'altro, il varo del recente decreto sicurezza che ha finito per allargare (e non restringere) la frontiera tra lavoro carcerario e lavoro libero facendo leva – come subito si dirà –, proprio sulle due peculiarità (soggettiva ed oggettiva) di cui si è detto *supra*.

3. SEGUE: LA CONFERMA PROVENIENTE DAL C.D. DECRETO SICUREZZA

A ben vedere, nel c.d. decreto sicurezza (il d.l. n. 48/2025 conv. senza mod. in l. n. 80/ 2025) si trovano due norme che, come anticipato *supra*, paiono allontanare, e non di poco, il mondo del lavoro carcerario da quello del lavoro

1999, p. 45 e ss.; V. Roppo, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 430 e s. Come noto, la tesi è stata messa in discussione in particolare da G. De Nova, *Il tipo contrattuale*, Cedam, Padova, 1974.

34 Questa è la generalissima definizione di causa data da C.M. Bianca, *Diritto civile. Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 453, a cui qui ci si atterrà, pur sapendo che la causa è un concetto complesso e sfuggente (per una ricostruzione dello spinoso dibattito che da sempre "insegue" il concetto in esame si segnala M. Barcellona, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Wolters Kluwer - Cedam, Milano, 2015).

35 Cfr. l'art. 20 c. 2 della l. n. 354/1975.

36 V. l'art. 1, c. 1 della l. n. 354/1975.

37 Cfr. l'art. 20 c. 3 della l. n. 354/1975.

libero facendo leva proprio sulle due peculiarità (quella soggettiva e quella oggettiva) proprie del lavoro penitenziario analizzate nel paragrafo precedente.

La prima peculiarità (*id est* quella soggettiva consistente nel fatto che i lavoratori sono persone assoggettate a misure restrittive della libertà per ragioni di sicurezza pubblica) ha infatti portato il legislatore a rafforzare la sicurezza nelle carceri. Da qui l'inserimento nel codice penale di un articolo, l'art. 415-*bis*, che nell'introdurre il reato di rivolta all'interno degli istituti penitenziari, arriva a punire chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipi ad una rivolta, anche solo mediante atti di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza (sempre che si tratti di atti commessi da tre o più persone riunite), spingendosi a censurare anche le condotte che assumano la forma di una mera resistenza passiva (sempre che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscano il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza[38]). È infatti evidente come questo nuovo reato finisca per impattare negativamente sulla possibilità per i detenuti di "lottare" per i propri diritti anche discendenti dal rapporto di lavoro.

Allo stesso modo, proprio la finalità di offrire ai detenuti occasioni di lavoro e, quindi, di permettere alla amministrazione penitenziaria di

38 V. l'art. 26, c. 1, lett. b) del decreto sicurezza. Il nuovo art. 415-*bis* c.p., rubricato "Rivolta all'interno di un istituto penitenziario" recita: "Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti".

adempiere al proprio compito trattamentale (che è la finalità, come visto, che caratterizza oggettivamente il lavoro carcerario), il decreto sicurezza ha deciso di accordare proprio all'amministrazione penitenziaria la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, "modelli organizzativi di cogestione, privi di rapporti sinallagmatici"[39] e, quindi, di natura assai diversa dai rapporti di lavoro tradizionalmente esistenti nel mondo libero.

Alla luce delle considerazioni svolte è giunto il momento di provare a svolgere qualche riflessione finale di sintesi.

4. CONCLUSIONI

Il quadro sin qui delineato consente, ad avviso di chi scrive, di affermare che sebbene sia da salutare con favore il progressivo assottigliamento della frontiera tra il lavoro penitenziario e quello libero (in quanto, come ha giustamente affermato la nostra Corte costituzionale: "il lavoro carcerario è tanto più rieducativo quanto più è uguale a quello dei liberi"[40]), cionondimeno essa pare un *limen* invalicabile a causa di due peculiarità insormontabili e concernenti, la prima, lo *status* del soggetto che lavora, la seconda, la funzione che contraddistingue l'obbligazione di lavorare.

A guardare con attenzione tali peculiarità, infatti, appare chiaro come esse finiscano per incidere non solo sulla organizzazione del lavoro, ma anche sulla stessa natura dell'obbligazione contrattuale. Se è vero, infatti, che nel lavoro carcerario l'obbligazione di lavorare nasce, quanto meno dalla riforma del 2018 in poi, *ex contractu* (esattamente come avviene nel mondo libero) è vero anche che l'interesse che il lavoro carcerario è diretto a soddisfare non consiste semplicemente nello scambio retribuzione/corrispettivo e lavoro, in quanto la prestazione lavorativa svolta dal detenuto è funzionale ad un interesse ulteriore, anzi, preponderante: la sua riabilitazione. Ciò pare sufficiente a contaminare la causa del contratto di lavoro carcerario finendo per renderla mista e, quindi, tipologicamente diversa dalla causa tradizionalmente sottesa al contratto di lavoro libero.

Qualora si concordi con il ragionamento sin qui condotto è evidente che la tesi di chi vorrebbe leggere il lavoro carcerario "come un normale rapporto

39 Cfr. l'art. 37, c. 1, lett. c) del decreto sicurezza.

40 C. cost. n. 341/2006, cit.

di lavoro, salvi alcuni indispensabili adattamenti legati alla condizione soggettiva"[41] del lavoratore, seppur encomiabile, sia tecnicamente una forzatura.

Di più, anche qualora non si concordasse con il suddetto ragionamento e si ritenesse, al contrario, assente una differenza tipologica tra il lavoro carcerario e quello libero (come in effetti sostiene da tempo, come detto, la dottrina dominante), nondimeno, chi scrive intende mettere in guardia da tentativi indiscriminati che, mossi da senso di giustizia, intendano uniformare le norme a tutela di queste due tipologie di lavoro.

Emblematica appare in proposito la proposta del disegno di legge del CNEL a cui si è fatto riferimento *supra*, laddove mira a superare la disparità di trattamento salariale tra i detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e i lavoratori nel mondo libero[42]. Non vi è infatti chi non veda il paradossale "effetto domino" che una tale equiparazione finirebbe per provocare. Infatti, l'aumento del costo del lavoro penitenziario, essendo per la maggior parte a carico della finanza pubblica (visto che, come detto, il lavoro alle dipendenze della amministrazione penitenziaria è la forma di lavoro più diffusa nelle nostre carceri), porterebbe inevitabilmente ad una contrazione delle opportunità di lavoro offerte ai detenuti a causa dei noti problemi di *deficit* nazionale, oggi aggravati dalle pressanti urgenze di difesa. Se a ciò aggiungiamo l'inadeguatezza dell'amministrazione penitenziaria italiana ad esercitare funzioni di impresa a causa non solo della sua estraneità, per cultura e formazione, alle problematiche concernenti i processi produttivi, ma anche del sovraffollamento delle carceri, dell'inadeguatezza dei locali adibiti al lavoro, dell'inesistenza, insufficienza o fatiscenza dei macchinari e della grande mobilità della popolazione carceraria, è chiaro come una tale riforma sia destinata a ripercuotersi negativamente, *in primis*, proprio su chi invece si vorrebbe e dovrebbe *in primis* tutelare: gli stessi detenuti.

41 M. Vitali, *Il lavoro penitenziario*, cit., p. XVIII.

42 V. l'art. 1 del disegno di legge citato alla nota n. 9 del presente contributo.